



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 88/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ IL GELSOMINO S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ITALIA 7”)
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA
CONTENUTA NELL’ART. 38, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 177/05
(CONTESTAZIONE N. 6/2016 CO.RE.COM. TOSCANA - PROC. 84/16/DZ-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CSP, del 23 giugno 2011 ed il relativo Allegato A), recante “*Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012;

VISTA la legge regionale Toscana, del 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana - Cont./6/2016 - è stata contestata in data 12 dicembre 2016 e notificata in pari data alla società Il Gelsomino S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Italia 7*”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05. In particolare, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 18 settembre 2016, nella fascia oraria 10.00.00-11.00.00, si è riscontrato un affollamento pubblicitario orario pari al 32,04%.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare scritti difensivi in data 15 dicembre 2016, ha eccepito che le comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione fossero “*da considerarsi messaggi promozionali inseriti all’interno del programma contenitore Televendite Shopping in onda ogni giorno*” e, pertanto, fattispecie non soggetta al rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario orario di cui all’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

3. Valutazioni dell’Autorità

A esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, nel confermare quanto contestato, ha proposto a questa Autorità l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) nei confronti della società Il Gelsomino S.r.l.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana non risulta meritevole di accoglimento.

Si fa osservare, innanzitutto, che la telepromozione si presenta come una delle innumerevoli e multiformi tecniche di promozione commerciale finalizzate ad incrementare la notorietà di una determinata azienda mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi, segni distintivi in genere, ossia come ogni forma di pubblicità televisiva consistente nell’esibizione di prodotti, nella presentazione verbale e visiva di beni o di servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, *lett. mm*), d.lgs. n. 177/05 e art. 1, comma 1, *lett. f*), delibera n. 538/01/CSP.

Dalla documentazione versata in atti risulta che la comunicazione commerciale audiovisiva denominata “*Magazzini Mangini*”, diretta a stimolare, mediante il ricorso a toni particolarmente elogiativi, la fornitura di una serie di prodotti per la casa e di abbigliamento, debba essere qualificata come telepromozione.

In altri termini, la pubblicità televisiva in questione è da qualificarsi quale telepromozione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, *lett. mm*), d.lgs. n. 177/05 e dell’art. 1, comma 1, *lett. f*), delibera n. 538/01/CSP, dal momento che, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale diretta a promuovere determinati beni, c.d. invito a proporre, si è stimolato l’acquisto dei prodotti mediante l’esibizione degli

stessi e, comunque, facendo specifici riferimenti, privi di immediati effetti negoziali in diretta televisiva, di carattere promozionale ai medesimi beni.

La comunicazione commerciale audiovisiva in esame presenta, infatti, una diversità strutturale-sostanziale rispetto alla televendita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. ii*), d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 1, comma 1, *lett. e*), in quanto persegue il fine promozionale mediante un semplice messaggio di contenuto persuasivo-informativo privo di effetti negoziali, ossia dell'elemento qualificante della televendita, l'offerta al pubblico di vendita a norma dell'art. 1336 c.c, da intendersi quale proposta di contratto ad *incertam personam* “quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta”.

Nel caso di specie, sebbene sia presente, in sovrimpressione, sullo schermo televisivo la scritta “televendita”, tuttavia, non riscontrandosi la trasmissione di veri e propri inviti rivolti ai telespettatori a utilizzare in diretta specifiche numerazioni telefoniche, al fine acquistare i prodotti esibiti, il presentatore della telepromozione non manifesta la volontà di vincolarsi a dare esecuzione ad alcuna proposta di contratto nei confronti di quanti, fra il pubblico, dichiarano, poi, eventualmente di accettarla, perfezionando, così, il contratto di scambio.

Infatti, ricorrendo, tra l'altro, all'espressione “e noi come al solito vi si aspetta”, il presentatore della telepromozione si limita a sollecitare un'eventuale successiva transazione che avverrà, però, al di fuori dello spazio televisivo, ove la comunicazione commerciale è diffusa.

Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, una volta qualificata come telepromozione la predetta comunicazione commerciale audiovisiva, non si riscontra il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario, il giorno 18 settembre 2016 nella fascia oraria 10.00.00/11.00.00, in quanto lo scomputo del tempo di trasmissione della predetta telepromozione, pari al 15,16%, dal calcolo complessivo dell'affollamento pubblicitario orario, comporta un affollamento orario pari al 16,88% nel rispetto del limite fissato dall'art. 38, comma 9, decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Toscana nei confronti della società Il Gelsomino S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Italia 7”, per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi